

Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1° luglio 2010)

Ingresso

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli articoli 31^{bis} capoversi 1 e 2 e 64^{bis} della Costituzione federale¹;
in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 2001² di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H;
in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 1972³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;
in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 1994⁴ sugli ostacoli tecnici agli scambi;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1995^{5,6}

decreta:

Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli.

² In particolare, fissa:

- a. principi per l'elaborazione, l'adozione e la modificazione di prescrizioni tecniche;
 - b. competenze e compiti del Consiglio federale;
- ^{bis}⁷ prescrizioni per l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere;

RU 1996 1725

¹ [CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli articoli 54, 95 e 101 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² RS 0.632.31

³ RS 0.632.401

⁴ RS 0.632.20 All. 1A.6

⁵ FF 1995 II 393

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).

⁷ Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

- c. diritti e doveri generali delle persone interessate e disposizioni penali d'applicazione generale.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica a tutti i settori nei quali la Confederazione emana prescrizioni tecniche.

² Essa si applica se altre leggi federali o trattati internazionali non contengono disposizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano. L'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere è disciplinata dalla presente legge.⁸

³ Gli articoli 3 e 19 sono applicabili nella misura in cui altre prescrizioni della Confederazione non dispongano diversamente.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende con:

- a. *ostacoli tecnici al commercio*: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da:
1. prescrizioni o norme tecniche divergenti,
 2. dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o
 3. dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;
- b. *prescrizioni tecniche*: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:
1. la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,
 2. la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti,
 3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;
- c. *norme tecniche*: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità;
- d.⁹ *immissione in commercio*: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio:

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

1. l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale,
 2. l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio,
 3. la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi,
 4. l'offerta di un prodotto;
- e. *messa in servizio*: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali;
- f. *esame*: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica;
- g. *conformità*: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche;
- h. *valutazione della conformità*: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche;
- i. *certificato di conformità*: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità;
- k. *dichiarazione di conformità*: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità;
- l. *marchio di conformità*: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto;
- m. *registrazione*: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti;
- n. *omologazione*: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate;
- o. *accreditamento*: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità;
- p.¹⁰ *sorveglianza del mercato*: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche;
- q.¹¹ *informazione sul prodotto*: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

Capitolo 2: Adozione di prescrizioni tecniche

Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale

¹ Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio.

² A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da:

- a. essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e
- b. richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti.

³ Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora:

- a. siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti;
- b. non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e
- c.¹² siano conformi al principio di proporzionalità.

⁴ Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione:

- a. della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici;
- b. della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
- c. dell'ambiente naturale;
- d. della sicurezza sul posto di lavoro;
- e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali;
- f. del patrimonio culturale nazionale;
- g. della proprietà.

⁵ Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti:

- a. le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere;
- b. l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute;
- c. se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.¹³

¹² Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

¹³ Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

⁶ L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.¹⁴

Art. 4a¹⁵ Elaborazione delle prescrizioni tecniche concernenti l'informazione sul prodotto

¹ Le prescrizioni tecniche concernenti l'informazione sul prodotto sono elaborate secondo i principi seguenti:

- a. l'informazione sul prodotto è redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera; l'utilizzazione di simboli è permessa se garantisce un'informazione sufficiente;
- b. per le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo, incluse le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, può essere richiesta la redazione in più di una lingua ufficiale svizzera o perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

² Per determinati prodotti, l'informazione sul prodotto può eccezionalmente essere redatta in un'altra lingua, a condizione che tale informazione risulti sufficiente e inequivocabile.

³ Per i seguenti prodotti importati può essere richiesta l'indicazione di una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera:

- a. prodotti soggetti a omologazione;
- b. sostanze soggette all'obbligo di notifica o sostanze e preparati soggetti all'obbligo di annuncio secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;
- c. prodotti soggetti a un'imposta speciale di consumo.

Art. 5 Elaborazione delle prescrizioni tecniche sulle procedure per l'immissione in commercio¹⁶

¹ Per quanto l'articolo 4 non esiga una deroga, di regola:

- a. sono previsti a scelta vari tipi di procedure per la valutazione della conformità; secondo almeno uno di questi tipi, la persona che fabbrica o immette in commercio il prodotto deve avere la possibilità di effettuare essa stessa la valutazione della conformità;

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

- b. gli esami e le valutazioni della conformità svolti da terzi sono previsti come attività di diritto privato, se costituiscono una condizione per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio, l'impiego o lo smaltimento dei prodotti;

² Se per determinati prodotti sono richiesti diversi esami, valutazioni della conformità, registrazioni o omologazioni oppure sono competenti varie autorità, il coordinamento delle procedure e delle competenze deve essere garantito.

³ Per i prodotti soggetti a omologazione già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti, vanno previste semplificazioni, segnatamente per quanto riguarda la perizia, e applicati emolumenti ridotti.¹⁷

Art. 5a¹⁸ Elaborazione delle prescrizioni tecniche sull'installazione, la messa in servizio e l'impiego

Le prescrizioni tecniche sull'installazione, la messa in servizio e l'impiego di un prodotto non possono prevedere esigenze in contrasto con le esigenze per l'immissione in commercio del prodotto o che richiedano una modifica strutturale dello stesso.

Art. 6¹⁹ Informazione e consultazione a livello internazionale

Nell'ambito di accordi internazionali sono trasmessi:

- a. i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e consultazione;
- b. i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.

Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale

Sezione 1:

Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità

Art. 7 Procedure

Il Consiglio federale può stabilire le procedure d'esame, di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione.

¹⁷ Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

¹⁸ Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giugno 2002 (RU **2002** 883; FF **2001** 4435).

Art. 8 Organismi

Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che gli organismi preposti agli esami, alle valutazioni della conformità, alle registrazioni o alle omologazioni devono adempiere.

Art. 9 Marchi di conformità

¹ Il Consiglio federale può stabilire i marchi che attestano la conformità e disciplinare le corrispondenti procedure.

² Può emanare prescrizioni per proteggere questi marchi dal rischio di confusione e uso indebito.

Sezione 2: Accredimento**Art. 10**

¹ Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accREDITAMENTO per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure.

² In particolare, esso:

- a. designa l'autorità competente per il rilascio dell'accREDITAMENTO;
- b. stabilisce le esigenze e la procedura per l'accREDITAMENTO;
- c. definisce lo statuto giuridico degli organismi accREDITATI e gli effetti giuridici della loro attività.

³ In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accREDITAMENTO e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può:

- a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accREDITAMENTO e alle organizzazioni che collaborano con essi;
- b. incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accREDITAMENTO di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accREDITAMENTO.²⁰

²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Sezione 3: Normazione

Art. 11

Se prescrizioni rinviano a norme tecniche o se è previsto un tale rinvio, il Consiglio federale o un'autorità da esso designata può, in vista dell'elaborazione di norme tecniche:²¹

- a.²² decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a organismi internazionali di normazione o ad altre organizzazioni partecipanti al processo di elaborazione delle norme;
- b. incaricare organizzazioni nazionali di normazione di difendere gli interessi svizzeri nei comitati direttivi di organismi internazionali di normazione e prevedere un'indennità per tale incarico.

Sezione 4: Prescrizioni tecniche di altri Stati

Art. 12

Se un altro Stato esige per i prodotti da importare un'attestazione dello Stato esportatore con la conferma che le prescrizioni tecniche dello Stato importatore sono soddisfatte, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia.

Sezione 5: Centro d'informazioni

Art. 13

¹ Il Consiglio federale provvede a istituire e a gestire un centro nazionale d'informazioni sulle prescrizioni e le norme tecniche.

² Può incaricare organismi privati di istituire e gestire questo centro e prevedere un'indennità per tale incarico.

Sezione 6: Accordi internazionali

Art. 14 Conclusioni

¹ Con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

- a. il riconoscimento degli organismi d'esame, di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione;
- b. il riconoscimento degli esami, delle valutazioni della conformità, delle registrazioni e delle omologazioni;
- c. il riconoscimento dei marchi di conformità;
- d. il riconoscimento dei sistemi d'accreditamento e degli organismi accreditati;
- e.²³ il rilascio di mandati a organismi internazionali di normazione e a organismi internazionali di accreditamento secondo gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 11 lettera a;
- f. l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, l'adozione, la modificazione o l'applicazione di prescrizioni o norme tecniche.

² Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, l'adozione, la modificazione e l'applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.²⁴

³ Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.²⁵

Art. 15 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione degli accordi internazionali riguardanti i settori di cui all'articolo 14.

² Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, all'adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un'indennità per tali compiti.²⁶

Sezione 7: Emolumenti

Art. 16

¹ Gli organismi incaricati di compiti d'esecuzione in virtù della presente legge o di altre disposizioni nel settore delle prescrizioni tecniche possono riscuotere emolumenti.

² ...²⁷

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I del 14 dicembre 2001, in vigore dal 1° giugno 2002 (RU **2002** 883; FF **2001** 4435).

²⁵ Introdotto dal n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 883; FF **2001** 4435).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 883; FF **2001** 4435).

²⁷ Abrogato dal n. I della LF del 12 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

Capitolo 3a:²⁸**Immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere****Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 16a** Principio

¹ I prodotti possono essere immessi in commercio se:

- a. sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e
- b. sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE.

² Il capoverso 1 non si applica a:

- a. prodotti soggetti a omologazione;
- b. sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;
- c. prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione;
- d. prodotti soggetti a un divieto d'importazione;
- e. prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4.

³ Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale.

Art. 16b Misure volte a impedire la discriminazione di produttori svizzeri

I produttori in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno possono immettere in commercio i loro prodotti conformemente alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a.

²⁸ Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

Sezione 2: Derrate alimentari

Art. 16c Obbligo di autorizzazione

Per l'immissione in commercio di derrate alimentari alle quali si applica l'articolo 16a capoverso 1 e non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 16d Condizioni e forma dell'autorizzazione

¹ L'UFSP rilascia l'autorizzazione se:

- a. il richiedente:
 1. prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a, e
 2. rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE; e
- b. non è minacciato un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e.

² L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di decisione di portata generale ed è valida per le derrate alimentari dello stesso genere.

³ Il richiedente deve indicare un recapito in Svizzera.

⁴ L'UFSP decide nei due mesi successivi alla presentazione della domanda.

Sezione 3: Informazione sul prodotto

Art. 16e²⁹

¹ Per i prodotti immessi in commercio in virtù del presente capitolo, l'informazione sul prodotto è disciplinata:

- a. dalle prescrizioni tecniche in base alle quali il prodotto è stato fabbricato;
- b. trattandosi di derrate alimentari e materie prime, dall'obbligo di indicare il Paese produttore secondo la legge del 9 ottobre 1992³⁰ sulle derrate alimentari;
- c. dall'articolo 4a.

² In deroga all'articolo 4a capoverso 1 lettera b, è sufficiente che l'informazione sul prodotto, inclusi le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

³ L'informazione sul prodotto e la presentazione dello stesso non devono dare l'impressione che il prodotto sia conforme alle prescrizioni tecniche svizzere.

²⁹ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

³⁰ RS 817.0

Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate

Sezione 1: Prova della conformità

Art. 17 Principio

¹ Se la prova della conformità è prescritta, questa deve essere fornita dalla persona che offre, immette in commercio o mette in servizio il prodotto.

² Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall'onere della prova se:

- a. la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il prodotto non ha subito modifiche;
- b. chi immette in commercio un prodotto fabbricato in serie riesce a provare l'identità della serie e può presumere che prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio;
- c.³¹ un importatore può rendere verosimile che immette in commercio gli stessi prodotti dello stesso produttore che sono già stati legalmente immessi sul mercato svizzero.

³ La prova va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.³²

Art. 18 Validità dell'esame e della valutazione della conformità

¹ Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d'esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è:

- a. accreditato in Svizzera;
- b. riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; o
- c. autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero.

² Il rapporto d'esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:

- a. le procedure d'esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che
- b. l'organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

³¹ Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

³² Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

³ L'Ufficio federale dell'economia esterna³³, d'intesa con l'ufficio federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d'esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d'esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell'organismo estero. Nella loro decisione, essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di commercio estero.

Sezione 2:³⁴ Sorveglianza del mercato

Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione

¹ Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria.

² Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e.

³ Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui:

- a. le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o
- b. un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili.

⁴ In particolare, gli organi di esecuzione possono:

- a. proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
- b. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro;
- c. vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
- d. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.

⁵ Gli organi di esecuzione non possono ordinare misure che richiedono a posteriori una modifica strutturale di un prodotto legalmente immesso in commercio.

⁶ Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo.

³³ Oggi: «Segreteria di Stato dell'economia (SECO)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 16).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.

⁷ Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione.

⁸ Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968³⁵ sulla procedura amministrativa.

Art. 19a Obbligo di collaborazione e di informazione

Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all'esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

Art. 20 Sorveglianza dei prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere

¹ Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell'articolo 16a capoverso 1:

- a. va fornita la prova che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche secondo l'articolo 16a capoverso 1 lettera a; e
- b. va reso verosimile che il prodotto è legalmente immesso in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE.

² Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell'articolo 16b, va fornita la prova di cui al capoverso 1 lettera a.

³ L'organo di esecuzione ha le competenze di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2. Può esigere che le prescrizioni tecniche estere indicate e l'eventuale dichiarazione di conformità o certificato di conformità siano presentati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

⁴ Se dal controllo risulta che non sono state fornite le prove di cui ai capoversi 1 o 2 oppure che il prodotto presenta un rischio per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, l'organo di esecuzione adotta le misure adeguate conformemente all'articolo 19.

⁵ L'organo cantonale di esecuzione che ha eseguito il controllo può chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale secondo l'articolo 19 capoverso 7.

⁶ Se il controllo di cui al capoverso 3 concerne una derrata alimentare e la protezione della popolazione rende necessario revocare un'autorizzazione, l'organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all'UFSP.

³⁵ RS 172.021

Art. 20a Rimedi giuridici

¹ La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

³ La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.

Art. 20b Protezione dei dati

¹ Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 1992³⁶ sulla protezione dei dati.

² Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un'esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

Sezione 3: Assistenza amministrativa**Art. 21**³⁷ Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni si scambiano informazioni e documenti, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge o per l'applicazione di prescrizioni tecniche.

Art. 22 Assistenza amministrativa internazionale

¹ L'autorità incaricata di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l'applicazione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere come pure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche.³⁸

² Può trasmettere alle autorità estere oppure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessibili al pubblico se è garantito che:³⁹

- a. le autorità estere richiedenti sono vincolate dal segreto d'ufficio;
- b. le autorità estere interessate utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente nell'ambito di una procedura amministrativa relativa all'applicazione di prescrizioni tecniche e non le comunicano a terzi;

³⁶ RS 235.1

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

- c. sono comunicate esclusivamente informazioni necessarie all'applicazione di prescrizioni tecniche;
- d. non sono rivelati segreti di fabbricazione e d'affari a meno che la trasmissione di queste informazioni sia necessaria per scongiurare un immediato e serio pericolo per la vita o la salute di uomini, animali o piante.

³ Sono fatte salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 23 Falsificazioni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:⁴⁰

- a. contraffà o falsifica certificati d'accreditamento, d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione o abusa della firma o del marchio dell'organismo emittente per formare un simile documento falso;
- b. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di stabilire se organismi che effettuano esami, valutazioni della conformità o omologazioni soddisfano le condizioni d'accreditamento;
- c. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso;
- d. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo che deve esprimersi in merito ad elementi determinanti per l'offerta, l'immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;
- e. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso.

Art. 24 False attestazioni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:⁴¹

- a. quale organo di un organismo d'accreditamento, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni d'accreditamento;
- b. quale organismo d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni per l'immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;

⁴⁰ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1787).

⁴¹ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1787).

- c. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per l'accreditamento, il certificato di conformità o l'omologazione, consegna un rapporto inesatto.

Art. 25 Consequimento fraudolento di una falsa attestazione

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, usando inganno:⁴²

- a. induce l'organo di un organismo d'accreditamento a redigere un certificato di accreditamento inesatto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di un accreditamento a consegnare una perizia o un rapporto inesatti;
- b. induce l'organo di un organismo d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione a redigere un rapporto, un certificato o un'attestazione inesatti per provare la conformità di un prodotto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di queste attestazioni a consegnare una perizia o un rapporto inesatti.

Art. 26 Uso di certificati falsi o inesatti

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:⁴³

- a. fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati d'accreditamento, d'esame, di conformità e d'omologazione falsi o inesatti redatti da un terzo;
- b. fa valere in modo fraudolento un certificato d'accreditamento, d'esame, di conformità e d'omologazione in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 23 a 25.

Art. 27⁴⁴ Documenti esteri

Gli articoli 23–26 e 28 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.

Art. 28 Rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:⁴⁵

⁴² Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1787).

⁴³ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1787).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1787).

- a. rilascia dichiarazioni di conformità per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti accompagnati da una dichiarazione di conformità;
- b. appone il marchio di conformità a prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti con tale marchio;
- c.⁴⁶ rilascia dichiarazioni attestanti la conformità con prescrizioni tecniche estere per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione.

Art. 28a⁴⁷ Mancata richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 16c

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. senza l'autorizzazione di cui all'articolo 16c immette in commercio in Svizzera derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere;
- b. contravviene alle condizioni o agli oneri stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 16c;
- c. fornendo indicazioni inesatte e difficili da verificare per l'autorità competente, ottiene in modo fraudolento un'autorizzazione di cui all'articolo 16c.

Art. 29 Vantaggi pecuniari illeciti

I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 23 a 28 possono essere confiscati giusta gli articoli 69 e seguenti del Codice penale^{48, 49}

Art. 30 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 31⁵⁰ Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

² Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi:

- a. delle categorie di prodotti e dei prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero secondo gli articoli 16a capoverso 2 e 20;

⁴⁶ Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

⁴⁷ Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

⁴⁸ RS **311.0**

⁴⁹ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1787).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

- b. delle decisioni di portata generale di cui all'articolo 16*d* capoverso 2 passate in giudicato.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1996⁵¹

⁵¹ DCF del 17 giu. 1996

*Allegato***Modifiche del diritto vigente**...⁵²

⁵² Le modifiche possono essere consultate alla RU **1996** 1725.